

REGOLAMENTO (CE) N. 993/2002 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 6 giugno 2002
che rettifica il regolamento BCE/2001/13 relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni
finanziarie monetarie ⁽¹⁾

(BCE/2002/4)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1 e l'articolo 6, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull'applicazione dell'obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 134/2002 ⁽⁴⁾ in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento BCE/2001/13 era destinato a sostituire, a partire dal 1° gennaio 2003, il regolamento BCE/1998/16, del 1° dicembre 1998, relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento BCE/2000/8 ⁽⁶⁾. Ai sensi di tale nuovo regime, la segnalazione dovrebbe avere ad oggetto i dati mensili per il mese di gennaio 2003. Di conseguenza, gli obblighi di segnalazione stabiliti nel regolamento BCE/1998/16 avrebbero dovuto persistere fino al 1° gennaio 2003. Tuttavia, la data di entrata in vigore del regolamento BCE/2001/13 è stata erroneamente stabilita nel 1° gennaio 2002, facendo sì che il regolamento BCE/1998/16, il quale, in conformità delle disposizioni del regolamento BCE/2001/13, è abrogato alla data di entrata in vigore di quest'ultimo, sia stato abrogato un anno prima del dovuto. Il regolamento BCE/2001/13 deve essere quindi rettificato al fine di fissare nel 1° gennaio 2003 la data della sua entrata in vigore.
- (2) I soggetti dichiaranti sono sottoposti agli obblighi di segnalazione previsti nel regolamento BCE/1998/16 a partire dal 1° gennaio 1999. La continuazione dell'applicazione di quest'ultimo fino al 31 dicembre 2002, in particolare l'obbligo di conformarsi ad esso fin dal 1° gennaio 2002, vale a dire prima della data alla quale il presente regolamento entra in vigore, non sembra costituire violazione di alcun legittimo affidamento dei soggetti dichiaranti, i quali, dopo il 2001, hanno continuato a segnalare le informazioni statistiche necessarie,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento BCE/2001/13 è rettificato come segue:

— L'articolo 8, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«1. Il regolamento (CE) n. 2819/98 (BCE/1998/16) è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2003.»

— L'articolo 9 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003.»

Articolo 2

Disposizione finale

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 6 giugno 2002.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il Presidente

Willem F. DUISENBERG

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 2423/2001 della Banca centrale europea (GU L 333 del 17.12.2001, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 318 del 27.11.1998, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 24 del 26.1.2002, pag. 1.

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 2819/98 della Banca centrale europea (GU L 356 del 30.12.1998, pag. 7).

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 1921/2000 della Banca centrale europea (GU L 229 del 9.9.2000, pag. 34).